

Scheda informativa Prestazioni in caso di incapacità lavorativa per malattia o infortunio

Un dipendente che non è in grado di lavorare a seguito di malattia o infortunio può avere diritto alle prestazioni di varie assicurazioni, come indennità giornaliera, rendite e l'esonero dal pagamento dei contributi nella cassa pensioni. È importante far valere tempestivamente il diritto alle prestazioni. Le notifiche tardive possono determinare riduzioni delle prestazioni o addirittura il loro rigetto.

1. Notifica

A seconda della natura dell'incapacità lavorativa (malattia o infortunio, di breve o lungo termine) occorre presentare notifica alla corrispondente assicurazione.

La preghiamo di notificarci l'incapacità lavorativa mediante il portale ProfondConnect (Membro / Lista degli assicurati) entro 30 giorni dall'inizio dell'incapacità lavorativa e di caricare tutti i documenti necessari per valutare l'incapacità lavorativa, come certificati medici e/o conteggi delle indennità giornaliere. Successivamente, per l'esonero dal pagamento dei contributi durante l'incapacità lavorativa, ci invii di volta in volta i certificati medici aggiornati e/o i conteggi delle indennità giornaliere all'indirizzo e-mail leistungen@profond.ch.

2. Reintegrazione del dipendente

Con Profond Care le offriamo consulenza e supporto per il reinserimento professionale. Il nostro Case Management non comporta alcun costo aggiuntivo per lei, inoltre le permette di risparmiare tempo.

Le interessa? Allora nel formulario «Notifica d'incapacità lavorativa», alla sezione «Informazioni supplementari», risponda «sì» all'ultima domanda.

Procura

Per poter avviare gli accertamenti necessari, al ricevimento della notifica d'incapacità lavorativa richiederemo una procura alla persona assicurata.

3. Esonero dal pagamento dei contributi

3.1. Inizio

Decorso il termine d'attesa stabilito nel piano di previdenza, il datore di lavoro e i dipendenti hanno diritto all'esonero dal pagamento dei contributi in misura della percentuale di incapacità lavorativa.

Se il piano di previdenza non contiene una regolamentazione sul periodo d'attesa, questa è di sei mesi. Il termine d'attesa è calcolato sommando i giorni di incapacità lavorativa. I giorni compresi nel periodo d'attesa in cui il dipendente ha la piena capacità lavorativa (giorni di commutazione) posticipano l'inizio dell'esonero dal pagamento dei contributi.

	Fine del periodo d'attesa il	Inizio dell'esonero dal pagamento dei contributi il
Mesi con numero pari di giorni	1°-15 del mese	1° dello stesso mese
	16-30 del mese	1° del mese successivo
Mesi con numero dispari di giorni	1°-15 del mese	1° dello stesso mese
	16-30 del mese	1° del mese successivo

3.2. Ammontare

Dall'1.1.2022, l'ammontare dell'esonero dal pagamento dei contributi all'inizio dell'incapacità lavorativa segue lo scaglionamento delle rendite dell'AI, come segue:

Grado d'incapacità lavorativa	Rendita dell'AI	Grado di esonero dal pagamento dei contributi
0-39%	nessun diritto	0%
40-49%	25-47,5% della rendita**	25-47,5%**
50-69%	Percentuale esatta della rendita	Percentuale esatta
Dal 70%*	rendita intera	100%

*per un eventuale salario residuo non è richiesto alcun contributo

**in fasi del 2,5%

In presenza di diversi gradi d'incapacità lavorativa, per il calcolo dell'esonero dal pagamento dei contributi è determinante il numero di giorni del rispettivo grado.

L'esonero dal pagamento dei contributi è concesso per l'intero mese, a condizione che l'incapacità lavorativa sia durata almeno 15 giorni (14 per febbraio).

3.3. Fine

L'esonero dal pagamento dei contributi termina nei seguenti casi:

- quando il dipendente riacquista una capacità lavorativa superiore al 60%;
- in caso di uscita;
- decorsi 720 giorni;
- al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria prevista nel piano di previdenza;
- in caso d'invalidità;
- in caso di decesso.

4. Conferme

Riceverà le conferme dell'esonero dal pagamento dei contributi all'inizio dell'esonero, in caso di modifica e al termine dell'esonero.

5. Ulteriori disposizioni

5.1. Cause dell'incapacità lavorativa

Non facciamo distinzioni tra le cause dell'incapacità lavorativa (malattia o infortunio).

5.2. Ricaduta

Un'interruzione dell'incapacità lavorativa inferiore a sei mesi è considerata una ricaduta anche se la causa è diversa.

5.3. Incapacità lavorativa a seguito d'infortunio

Se l'incapacità lavorativa è dovuta a infortunio, verifichiamo la possibilità di esercitare il regresso. In presenza di un potenziale di regresso, ci avvaliamo del sostegno di un partner esterno specializzato in regresso.

5.4. Incapacità lavorativa dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza

- Se l'incapacità lavorativa diviene nota solo dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza, verifichiamo la competenza per le eventuali prestazioni. Se possiamo confermare la nostra competenza, riammettiamo la persona assicurata in modo retroattivo dalla data d'uscita, tuttavia non prima che sia decorso il tempo d'attesa.
- Se l'incapacità lavorativa non è stata mai notificata, la persona assicurata viene riammessa non prima del verificarsi del caso di previdenza (assegnazione di rendita d'invalidità dell'AI federale).

Per maggiori informazioni può rivolgersi alla persona di contatto di competenza.